

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2150

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PAGANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1990

Nuove norme per la qualificazione professionale delle
imprese che operano nel settore privato

ONOREVOLI SENATORI. – All'inizio di questa legislatura è stato presentato dal sottoscritto, unitamente ad altri senatori del Gruppo socialista democratico, un disegno di legge in materia di qualificazione professionale delle imprese di costruzione che operano nel settore privato (Atto Senato n. 531), riproducendo nella sostanza un disegno di legge già approvato, nel corso della precedente legislatura, dalla Commissione lavori pubblici del Senato in sede deliberante, il cui *iter* risultò interrotto per l'anticipato scioglimento delle Camere (Atto Senato n. 673).

Si tratta di una iniziativa legislativa particolarmente importante, in quanto è diretta a colmare l'attuale vuoto legislativo

garantendo, in analogia con quanto avviene nel settore delle opere pubbliche, che l'attività nel settore privato sia preceduta da una verifica della qualificazione professionale dell'operatore.

Come si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge presentato nella passata legislatura, l'attività edilizia nel settore privato attualmente si svolge senza alcun preventivo accertamento della complessiva capacità professionale dell'imprenditore.

Nel settore degli appalti di opere pubbliche, invece, come è noto, sin dal 1962 è stato istituito uno strumento in grado di fornire idonee garanzie in relazione all'affidabilità patrimoniale e tecnica dell'impre-

sa. Si tratta dell'Albo nazionale dei costruttori, che permette una verifica delle caratteristiche patrimoniali e tecniche di coloro che operano nel settore. Il presente disegno di legge intende aggiornare, a più di due anni dalla sua presentazione, il precedente disegno di legge n. 531 adeguandolo ai mutamenti nel frattempo intervenuti nella disciplina dell'Albo nazionale dei costruttori e in altre disposizioni legislative cui la proposta stessa faceva riferimento, e pertanto deve intendersi sostitutivo del precedente Atto Senato n. 531.

Da tali considerazioni traspare l'attualità dell'esigenza che il presente disegno di legge intende soddisfare imponendo anche a coloro che intendano operare nel settore dell'edilizia privata un preventivo e serio accertamento, adeguato alla vigente normativa. Il disegno di legge in esame stabilisce l'utilizzo, quale strumento di qualificazione professionale, dell'Albo nazionale dei costruttori: questo istituto, come si è ricordato, esiste nel settore delle opere pubbliche sin dal 1962 ed è stato ulteriormente migliorato con la legge 15 novembre 1986, n. 768.

L'impiego dell'Albo nazionale dei costruttori anche per la qualificazione professionale degli operatori nel settore privato, secondo le previsioni del disegno di legge, rende agevole la gestione dell'istituto per la semplicità del sistema e rende uniforme il criterio di qualificazione della categoria. È, peraltro, sembrato opportuno introdurre nella disciplina generale dell'istituto, richiamata nel suo complesso, degli adattamenti alle modifiche da ultimo intervenute, nonché in relazione alle particolari caratteristiche dei lavori nel settore privato.

In particolare, l'articolo 1 prevede che le imprese che eseguono lavori per conto di committenti privati o in proprio per importo superiore a lire 300 milioni devono iscriversi all'Albo nazionale dei costruttori.

All'articolo 2, l'elemento di novità rispetto alla precedente versione è determinato da una denominazione più precisa della sezione dell'Albo in cui dovranno iscriversi le imprese che operano in proprio o per conto di privati, che comprende anche le

opere di urbanizzazione connesse ed accessorie.

All'articolo 3 vengono definiti tutti gli importi di iscrizione conformemente alla modifica introdotta all'articolo 1.

All'articolo 4, allo scopo di accelerare le procedure di iscrizione, viene affidata al comitato regionale per l'Albo dei costruttori la competenza a deliberare sulle domande di iscrizione senza limiti di importo, a differenza di quanto previsto per le opere pubbliche per le quali invece vige una distribuzione di competenza fra comitato centrale e comitati regionali a seconda degli importi.

L'articolo 5 prevede che le imprese iscritte nell'Albo nazionale dei costruttori per l'esecuzione di opere pubbliche possono eseguire per conto di committenti privati o in proprio lavori di importi corrispondenti a quelli di iscrizione, poichè queste imprese hanno già ottenuto una adeguata qualificazione.

Parallelamente, le imprese che hanno conseguito l'iscrizione nella categoria dei lavori in proprio o per committenti privati possono partecipare ad appalti pubblici per l'importo immediatamente inferiore a quello per il quale sono iscritte, e, comunque, fino ad un massimo di tre miliardi.

All'articolo 6 si è ritenuto opportuno fornire criteri obiettivi per determinare il valore delle opere al fine di avere un riferimento metodologicamente certo.

All'articolo 7, ricalcando i contenuti dell'analoga norma del citato disegno di legge n. 531, vengono enumerati i requisiti di ordine generale che le imprese debbono fornire.

All'articolo 8 vengono invece elencati i requisiti di ordine speciale, senza particolari variazioni rispetto alla stesura del precedente disegno di legge.

L'articolo 9 dispone il rinvio alla normativa generale sull'Albo nazionale dei costruttori per tutte quelle parti che non vengono regolamentate in maniera specifica dal presente disegno di legge.

L'articolo 10, innovando rispetto alla formulazione precedente, fornisce delle modalità puntuali sui certificati che attesta-

no i lavori eseguiti dall'impresa, anche con riferimento a una dichiarazione che deve essere resa dal direttore dei lavori con sottoscrizione autenticata attestante il nominativo del direttore tecnico e l'importo dei lavori diretti.

L'articolo 11 richiama le disposizioni della legge n. 584 del 1977, come successivamente modificata, che disciplinano le imprese che eseguono lavori in associazioni temporanee.

Con l'articolo 12 vengono stabiliti gli obblighi del titolare della concessione a costruire o della autorizzazione di dimostrare l'iscrizione dell'impresa esecutrice nell'Albo nazionale dei costruttori; senza tale dimostrazione non è consentito l'inizio dei lavori.

Infine, con l'articolo 13 vengono ribadite le sanzioni già previste nella formulazione del disegno di legge precedente e l'articolo 14 prevede il regime transitorio, che ricalca altresì i contenuti della analoga disposizione del testo già presentato al Senato.

Onorevoli Senatori, nel presentare il nuovo disegno di legge sulle imprese di costruzione che operano nel settore privato, sostitutivo del precedente Atto Senato n. 531, sottolineo l'urgenza di addivenire alla regolamentazione di un settore nel quale la carenza legislativa produce una situazione anomala che non dà garanzie ai committenti, nuoce agli operatori qualificati e favorisce il proliferare di imprese che operano ai limiti della legalità spesso anche attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori)

1. Le imprese che eseguono lavori, per conto di committenti privati o in proprio, di importo superiore a lire 300 milioni, devono essere iscritte nell'Albo nazionale dei costruttori, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Categoria di iscrizione)

1. Nella tabella delle categorie di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori, approvata con decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, nella categoria 2^a è inserita la seguente voce: «Edifici civili, industriali per conto di committenti privati o in proprio, completi di impianti, comprese le opere di urbanizzazione connesse ed accessorie».

Art. 3.

(Importi di iscrizione)

1. Le imprese di cui all'articolo 1 sono classificate nella categoria di cui all'articolo 2, con riferimento ai seguenti importi:

- a) fino a lire 300.000.000;
- b) fino a lire 750.000.000;
- c) fino a lire 1.500.000.000;
- d) fino a lire 3.000.000.000;
- e) fino a lire 6.000.000.000;
- f) oltre lire 9.000.000.000.

2. È fatto divieto di eseguire lavori di importo superiore a quello di iscrizione aumentato di un quinto.

Art. 4.

(Competenza a deliberare)

1. Le domande di iscrizione devono essere presentate al comitato regionale di cui all'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, nel territorio del quale l'impresa richiedente ha la sede legale.

2. I comitati regionali deliberano sulle domande di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori con riferimento alla categoria di cui all'articolo 2.

Art. 5.

*(Esecuzione di opere pubbliche
o per committenti privati o in proprio)*

1. Le imprese appaltatrici di opere pubbliche iscritte nell'Albo nazionale dei costruttori possono eseguire per conto di committenti privati o in proprio lavori di importo corrispondente a quello di iscrizione.

2. Fino ad un importo massimo di lire 3.000.000.000, le imprese che abbiano conseguito l'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori ai sensi dell'articolo 2 possono eseguire opere pubbliche fino all'importo immediatamente inferiore a quello di iscrizione.

Art. 6.

*(Determinazione
del valore dell'opera da eseguire)*

1. Al fine di determinare il valore dell'opera, si farà riferimento:

a) nel caso di opere eseguite per conto di committenti privati, all'importo contrattualmente convenuto;

b) nel caso di opere eseguite per conto proprio:

1) ai costi stabiliti per lavori in edilizia agevolata;

2) al costo base di produzione determinato ai sensi dell'articolo 22 della legge

27 luglio 1978, n. 392, riferito all'anno di rilascio della concessione edilizia;

3) al valore delle opere di edilizia non residenziale;

4) al valore degli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente.

Art. 7.

(Requisiti di ordine generale)

1. I requisiti di ordine generale che devono essere comprovati dalle imprese di cui all'articolo 1 sono i seguenti:

a) assenza di precedenti penali o di procedimenti penali pendenti, relativi a delitti che, per loro natura o gravità, facciano venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione, nonché assenza di procedimenti pendenti o di provvedimenti definitivi per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936;

b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con l'indicazione dell'attività specifica del richiedente;

c) dichiarazione con sottoscrizione autenticata ai sensi degli articoli 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, relativa alla osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni e dei conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, di imposte e tasse.

2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere comprovati per il titolare, se trattasi di ditta individuale, ovvero per il rappresentante legale di ditte costituite nella forma delle società commerciali, nonché per la persona o le persone alle quali è affidata la direzione tecnica.

3. Le imprese costituite in forma di società commerciali devono, altresì, esibire copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto ed il certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato in data non anteriore a

tre mesi dalla domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo.

Art. 8.

(Requisiti di ordine speciale)

1. I requisiti di ordine speciale, che devono essere comprovati dalle imprese di cui all'articolo 1, sono i seguenti:

a) capacità economica e finanziaria, da dimostrarsi mediante la presentazione di:

- 1) referenze bancarie;
- 2) bilanci o estratti di bilancio, quando la loro pubblicazione sia obbligatoria per legge, relativi a tre esercizi compresi negli ultimi cinque anni;
- 3) dichiarazione concernente la cifra di affari relativi a tre esercizi compresi negli ultimi cinque anni;

b) capacità tecnica, da dimostrarsi mediante la presentazione di:

- 1) titolo di studio e *curriculum* professionale del direttore tecnico dell'impresa o dell'imprenditore che sia anche direttore tecnico;
- 2) certificati relativi ai lavori eseguiti dal richiedente o diretti dal direttore tecnico nel quinquennio antecedente la data della domanda, indicanti l'oggetto dei lavori, il loro ammontare, il tempo, il luogo e la regolarità di esecuzione;
- 3) per l'iscrizione negli importi superiori a lire 3.000.000.000, certificati relativi ai lavori eseguiti dal richiedente nel quinquennio antecedente la data della domanda, indicanti l'oggetto dei lavori, il loro ammontare, il tempo, il luogo e la regolarità di esecuzione;
- 4) dichiarazione concernente le attrezzature ed i mezzi d'opera disponibili;
- 5) dichiarazione concernente l'organico dell'impresa;
- 6) ogni altra documentazione che il richiedente voglia produrre per comprovare la capacità operativa della impresa.

Art. 9.

(Rinvio alla normativa generale)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, e nella legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

Art. 10.

*(Modalità di presentazione
della documentazione)*

1. I certificati attestanti i lavori eseguiti dall'impresa richiedente debbono essere rilasciati, entro trenta giorni dalla richiesta, dal comune nel territorio del quale i lavori sono stati eseguiti. Essi devono indicare l'impresa esecutrice, il periodo di esecuzione, nonché i dati tecnici di volumetria e superficie. I certificati relativi ai lavori diretti devono essere corredati da una dichiarazione resa dal direttore dei lavori con sottoscrizione autenticata ai sensi degli articoli 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il nominativo del direttore tecnico e l'importo dei lavori diretti.

2. Nel caso di lavori eseguiti per conto di terzi, il committente dell'opera rilascia una dichiarazione, con le modalità di cui al comma 1, attestante i lavori eseguiti, il loro importo, nonché i dati tecnici di volumetria e superficie.

Art. 11.

(Associazioni temporanee di imprese)

1. Le imprese di cui all'articolo 1 possono eseguire i lavori in associazioni temporanee, costituite ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni.

Art. 12.

*(Obblighi del titolare della concessione
o dell'autorizzazione)*

1. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione, entro il termine di inizio dei lavori stabilito dall'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero dai regolamenti edilizi, deve presentare al comune il certificato che attesti l'iscrizione della impresa esecutrice nell'Albo nazionale dei costruttori per l'importo corrispondente ai lavori da realizzare.

2. La mancata presentazione del certificato nel termine indicato dal comma 1 non consente l'inizio dei lavori. In ogni caso non si applica l'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Art. 13.

(Sanzioni)

1. L'impresa che non osservi il divieto di cui al comma 2 dell'articolo 3 è assoggettata al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 12.000.000; inoltre, l'efficacia della iscrizione nell'Albo è sospesa dal comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962 n. 57, per un periodo non superiore ad un anno.

2. L'impresa che esegua i lavori di cui all'articolo 1 essendo priva di iscrizione ai sensi della presente legge, è assoggettata al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 30.000.000; inoltre, la possibilità di ottenere l'iscrizione nell'Albo è differita sino al compimento di un periodo massimo di due anni dalla presentazione della domanda.

3. Il committente è responsabile in solido con l'impresa esecutrice per le violazioni previste nei commi 1 e 2, per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria. Nei casi indicati, inoltre, devono essere sospesi i lavori in corso di esecuzione.

ne che, per poter essere ripresi, devono essere affidati ad altra impresa iscritta per importo adeguato.

4. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni previste dalla presente legge punite con sanzione amministrativa provvedono i funzionari in servizio presso il comune, nel cui territorio si eseguono le opere. Le violazioni sono notificate ai Provveditori regionali alle opere pubbliche, quali autorità competenti ad emettere ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14.

(Disposizioni transitorie)

1. Nel periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che eseguono lavori per conto di committenti privati o in proprio, devono presentare richiesta di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, corredandola della documentazione prescritta.

2. Nel successivo periodo di tre anni, l'organo competente dovrà adottare il provvedimento di iscrizione richiesto; nel caso tale provvedimento non sia adottato nel termine anzidetto, le imprese di cui al comma 1 potranno operare purchè dimostrino di aver presentato, nei termini e nei modi stabiliti, la relativa domanda di iscrizione.

3. Le imprese che non osservino la disposizione di cui al comma 1 non potranno operare, finchè non avranno conseguito l'iscrizione ai sensi della presente legge.